

Napoli (per il n. 853);

Pavia (per i nn. 526, 527, 528);

Roma (per il n. 1114);

Trento (per il n. 186);

Udine (per i nn. 397, 398).

Alle Procure Generali del Regno presso le Corti d'Appello di:

Ancona (per i nn. 467, 469, 1108);

Brescia (per il n. 208);

Firenze (per il n. 887);

Genova (per i nn. 342, 354);

Macerata (per il n. 1187);

Milano (per i nn. 204, 329, 331, 332, 333, 334, 364, 533, 542, 962, 968, 969, 971, 1171);

Torino (per i nn. 859, 878);

Trento (per i nn. 188, 189).

All'Avvocatura Generale del Regno presso la Sezione della Corte di Appello di:

Trento (per i nn. 202, 703, 861, 862).

Agli Uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali delle Corti d'Assise di:

Ancona (per i nn. 1109, 1110, 1111, 1112, 1113);

Ascoli Piceno (per i nn. 461, 462, 465, 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716);

Belluno (per il n. 530);

Bergamo (per i nn. 537, 979, 981, 982, 983);

Bologna (per i nn. 959, 960, 961);

Bolzano (per il n. 702);

Brescia (per i nn. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 980);

Como (per i nn. 970, 972, 973, 974);

Cremona (per i nn. 538, 539, 541);

Firenze (per i nn. 883, 886);

Genova (per i nn. 335, 336, 338, 339, 340);

Grosseto (per i nn. 1146, 1147, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1165, 1166, 1169);

Lucca (per il n. 964);

Macerata (per i nn. 986, 987, 988, 989, 1116, 1117, 1170, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1189, 1190, 1197, 1198, 1199);

Mantova (per i nn. 84, 87, 94);

Milano (per i nn. 201, 203, 206, 325, 330, 356, 357, 363, 365, 529, 531, 532, 540, 955, 956, 957, 958, 965, 966, 967);

Pavia (per i nn. 534, 1173);

Perugia (per i nn. 1115, 1148);

Pistola (per i nn. 501, 502, 517);

Roma (per i nn. 1149, 1150);

Udine (per i nn. 371, 377, 381);

Vercelli (per i nn. 873, 875, 876, 877, 881, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 963).

Dopo il primo quadrimestre del 1946, e cioè successivamente alla loro trasmissione all'Autorità giudiziaria ordinaria, non è più intervenuto per tali atti alcun provvedimento da parte della Proc. Gen. Mil., né è stata adottata per essi alcuna iniziativa intesa a conoscere l'esito avuto da tali pratiche presso l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Lo stesso provvedimento di "archiviazione provvisoria", adottato il 14 gennaio 1960 dal Proc. Gen. Mil. per i fascicoli che a tale data non risultavano ancora trasmessi alle competenti autorità giudiziarie, non aveva avuto per oggetto i menzionati 202 incartamenti, ad ulteriore conferma della circostanza che gli stessi costituivano semplici copie (c.d. figurativi) di atti debitamente trasmessi agli organi incaricati della istruzione dei procedimenti e quindi atti rispetto ai quali non vi era da adottare alcun provvedimento da parte degli uffici giudiziari militari.

1.3 - Le iniziative volte a conoscere l'esito dei 202 procedimenti trasmessi all'AGO nel primo quadrimestre del 1946.

Nel momento in cui si prende contezza (da parte della Procura generale militare di appello) dei menzionati figurativi di questi 202 fascicoli, si ha altresì modo di constatare che nel relativo registro generale mancava ogni annotazione in ordine al loro esito, ad eccezione della generica annotazione "definito" priva di ogni specificazione circa la natura e la data del provvedimento conclusivo. Circostanza, questa, che appariva dissonante anche in relazione alla diversa procedura nel frattempo adottata per gli atti trasmessi alle autorità giudiziarie militari negli anni 1965-1968, i quali comparivano annotati nel registro generale, seppure ad abundantiam e per opportuna scelta discrezionale, altresì nella parte concernente la natura e la data del provvedimento adottato.

Ed è proprio da questa constatazione che trae origine l'attività svolta dalla Procura generale militare di appello, intesa ad acquisire notizie sugli esiti dei 202 procedimenti, per il tramite di richieste in un primo momento inoltrate agli Uffici giudiziari originariamente destinatari delle denunce o a quelli che ad essi erano succeduti.

In seguito - ed in ragione delle difficoltà riscontrate nella corrispondenza con organi giudiziari in parte da lungo tempo soppressi - si ritenne opportuno rivolgere le richieste anche ai Carabinieri competenti per territorio, nel convincimento che nei rispettivi archivi potessero rinvenirsi elementi di rilievo per conoscere l'esito giudiziario dei procedimenti o per acquisire notizie utili in tale prospettiva.

La ragione per la quale detta ricerca venne svolta dalla Procura generale militare di appello è la seguente: presso detto ufficio era custodito il registro generale delle denunce per crimini di guerra, a seguito del rinvenimento del 1994, e solo per il titolare di detto ufficio (allora il dott. Giuseppe Scandurra) divenne sin da subito possibile riscontrare la anzidetta incoerenza del registro generale, anche in raffronto - come già osservato - a quanto constatato rispetto ai fascicoli inviati nel periodo 1965-1968, e coordinare ed

attuare le iniziative necessarie per avere conoscenza dell'esito dei 202 procedimenti ed annotarne gli esiti nel suddetto registro generale.

Ipeculiari connotati di tale attività, non imposta da alcuna norma e frutto di una comprensibile iniziativa del titolare della Procura generale militare di appello, spiegano quel che accadde in seguito, ed esattamente allorché il dott. Giuseppe Scandurra venne nominato Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e si trasferì nel nuovo ufficio, così come l'ufficiale, già con funzioni di cancelliere, che, fino ad allora, si era occupato dei rapporti con gli organi in grado di riferire notizie utili all'anzidetto obiettivo di conoscere l'esito dei 202 procedimenti.

Su tali premesse, risultò effettivamente naturale che quell'attività, di mera ricognizione documentale, non imposta dalla legge e non attribuita ad alcun organo, proseguisse nell'ufficio in cui nel frattempo erano stati trasferiti i soggetti che se ne erano occupati sin dall'inizio; di conseguenza, si incardinò presso la Procura generale militare presso la Corte di cassazione quel complesso di iniziative che ancora restavano da attuare per realizzare l'obiettivo di disporre - come detto - di conoscenze circa l'esito dei procedimenti trasmessi all'A.G.O. nel primo quadrimestre del 1946.

Di ciò venne informato il Consiglio della magistratura militare, al quale venne in primo luogo fornito un sommario resoconto delle iniziative di ricerca intraprese, con la specifica indicazione delle date in cui le richieste erano state inoltrate; indi gli fu inviata una nota con la quale, oltre a dare atto che nel frattempo erano stati acquisiti n. 28 provvedimenti giudiziari, si comunicava, "dato l'interesse storico - giudiziario della ricerca avviata ed allo scopo di proseguire in maniera organica il lavoro già iniziato, che l'indagine conoscitiva veniva trasferita "alla Proc. Gen. Mil. della Repubb. presso la C. di Cassaz., per l'ulteriore corso" (Nota della Proc. Gen. Mil. App. al C.M.M., n. P0497-612/BRU, in data 16.04.1997).

Con successiva nota (Missiva in data 22/02/1999), infine, veniva comunicato al CMM, ed esattamente alla Commissione speciale sui crimini di guerra, una situazione aggiornata di tali incartamenti e veniva specificato: il numero di quelli per cui era stato reperito un provvedimento giudiziario; il numero di quelli per i quali si era in attesa di prevedibile risposta dell'A.G.O. o dei Comandi CC interessati; ed infine il numero dei residui, per i quali erano in corso attività intese ad identificare gli organi in grado di fornire notizie.

1.4. - Trasmissione nel luglio 2002 di 54 incartamenti alle Procure Militari di Torino, Verona, Roma e La Spezia.

Nel luglio del 2002 la PGM presso la Corte di Cassazione, con nota a firma del Sost. Proc. Gen. dott. Roberto Rosin, ritenne opportuno trasmettere alle Procure militari nel cui ambito ricadeva il luogo del commesso crimine n. 54 fascicoli, evidenziando che si trattava di atti già trasmessi alla competente autorità giudiziaria, che era in corso un'attività di ricerca e documentazione circa il loro esito ed espressamente richiedendo ai destinatari di provvedere alla «allegazione ad atti eventualmente in possesso» o di comunque dar corso «ad ogni ragionevole utilizzo».

Vennero così inviati 30 incartamenti alla Proc. Mil. di Torino, 9 alla Proc. Mil. di Verona, 14 alla Proc. Mil. di Roma e 1 alla Proc. Mil. di La Spezia (Note di trasmissione della Proc. Gen. Mil. Cass. a P.M. Torino, Verona, Roma e La Spezia).

I suddetti uffici giudiziari militari ritennero doveroso, o quanto meno opportuno, trasmettere a loro volta gli incartamenti ricevuti direttamente alle autorità giudiziarie ordinarie astrattamente competenti. Successivamente la Procura generale ritenne di inviare nuovamente le richieste agli organi giudiziari ordinari ed in tal modo, integrando richieste a suo tempo inoltrate, è riuscita ad avere notizia dell'esito di 31 dei suddetti 54 procedimenti, edesattamente di quelli contrassegnati nel Ruolo Generale ai numeri: 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716, 873, 875, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 1114.

1.5. - Sulle modalità della ricerca storica.

Nel corso dell'esame dei fascicoletti contenenti le copie degli atti a suo tempo trasmessi all'AGO e le risposte fornite dagli Uffici richiesti di accertare e comunicare l'esito dei procedimenti, si è constatato che in alcuni casi i Comandi CC hanno proceduto ad assumere informazioni dai parenti delle vittime e da soggetti che, anche in esito alle deposizioni rese dai primi, apparivano in grado di fornire elementi idonei alla ricostruzione e comprensione dell'accaduto.

Le suddette iniziative, certo non richieste e del tutto esorbitanti rispetto alla finalità di documentazione storica esplicitata nelle note inoltrate dalla Procura generale, pongono il problema di che destinazione dare agli atti così ricevuti - per solito consistenti in una mera rievocazione dei fatti già descritti nelle originarie notizie di reato - ed, in particolare, inducono a chiedersi se non sia opportuno trasmetterli alle autorità giudiziaria di primo grado, in ragione del fatto che talvolta concernono procedimenti a suo tempo instaurati e conclusi nei confronti di ignoti ed in ogni caso per la determinante constatazione che appare comunque preferibile che gli stessi vengano esaminati da autorità che hanno istituzionali competenze alla trattazione dei procedimenti e che per tale ragione possono valutarne l'effettivo significato.

Inoltre non va sottaciuta la circostanza che la valutazione di tutto ciò che attiene alla delicata materia dei crimini di guerra subisce il forte condizionamento delle pesanti omissioni registratesi nel passato e rende oltremodo opportuno, anche alla luce delle insinuazioni maturate nel corso di anni più recenti - in verità ingenerose nei confronti dei tanti sforzi compiuti dalla magistratura militare a far data dalla scoperta del noto archivio dei crimini di guerra - che venga evitata ogni iniziativa che si ponga in oggettivo contrasto con la unanimemente condivisa esigenza di trasmettere alle competenti autorità giudiziarie ogni atto ed elemento astrattamente suscettibile di valutazione ed impiego processuale.

Ciò premesso e sottolineato ancora una volta che si tratta comunque di fascicoli già trasmessi alla competente A.G.O. nel 1946 (vedasi l'elenco completo al par. 1.2), va rilevato che gli incartamenti rispetto ai quali si pone l'anzidetta esigenza sembrano soltanto quelli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale: 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154 (10 fascicoli). Ciò in quanto gli ulteriori 5 fascicoli in cui parimenti si rinvenivano atti di assunzione di informazioni (contrassegnati dai numeri di registro generale 340, 703, 875, 898, 1112) risultano infatti trasmessi agli organi giudiziari militari nell'ambito di quei 54 fascicoli di cui si è detto sopra ed in ragione del fatto che rispetto agli stessi non era stato possibile avere utili indicazioni circa l'esito dei procedimenti. Quanto, infine, al fascicolo 970, va

preso atto che gli atti acquisiti successivamente dagli organi di P.G. risultano già trasmessi, a cura della P.G.M. presso la Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica di Como in data 21 maggio 2004. Per le sopra indicate considerazioni, pertanto, ritiene il Consiglio che i fascicoli in cui si rinvennero i suddetti atti debbano avere lo stesso destino dei 54 fascicoli inviati nell'estate del 2002 ad alcuni organi giudiziari militari di primo grado, in modo che siano costoro - valutate le peculiarità delle diverse vicende e presi gli opportuni contatti con gli organi giudiziari a suo tempo destinatari degli atti - ad assumere le opportune determinazioni in merito.

1.6. - Considerazioni conclusive.

Gli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva consentono di escludere che in relazione ai citati 202 figurativi vi sia stata una qualsiasi attività di occultamento. Le ricerche svolte sui figurativi, infatti, non avevano altro scopo che quello di acquisire informazioni in merito all'esito dei procedimenti penali instaurati a seguito della trasmissione delle denunce del primo quadrimestre del 1946. Di conseguenza non può che ribadirsi quanto già asserito nella delibera adottata dalla Commissione speciale per i procedimenti per i crimini di guerra in data 9 marzo 2005, con la quale si è affermato che l'attività volta ad acquisire la conoscenza dell'esito dei procedimenti instaurati presso l'Autorità Giudiziaria, iniziata dalla Proc. Gen. Mil. presso la C. Mil. App. e proseguita dalla Proc. Gen. Mil. Cass., ha riscontrato una esigenza di ragionevole opportunità; al punto che si è ritenuto conseguente indicare che essa continui per la parte residua, in modo da disporre del massimo possibile di elementi di conoscenza in merito all'esito dei procedimenti penali concernenti le fattispecie di cui ai predetti 202 incartamenti.

PARAGRAFO II) In merito al "non luogo a provvedere" apposto sui 71 fascicoli (trasmessi a questo Consiglio dal Procuratore generale militare presso la Corte di appello con nota dell'8 febbraio 2005).

2.1.- La vicenda trova il proprio antecedente nella decisione con la quale i titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello designarono, nel giugno 1994 - ed in esito al rinvenimento delle denunce per crimini di guerra - un magistrato di ciascun ufficio per sottoporre a ricognizione ed esame il materiale scoperto negli archivi ed adottare i provvedimenti di pertinenza.

In particolare, il Procuratore generale militare di appello con nota del 04.07.1994, comunicava di aver "incaricato il Sost. proc. gen. mil. anziano, Dott. Nicolosi di seguire attentamente l'intera questione e di esaminare gli eventuali atti di risulta" (nota del Proc. gen. mil. Scandurra n. 25/R/Cont. del 04.07.1994). Con successiva nota del 05.07.1994, il Proc. Gen. Mil. presso la Cass., Prof. Maggiore, designò il Sost. Proc. Gen. Mil. dott. Bonagura e lo incaricò di occuparsi dei necessari interventi in ordine al contenuto della precitata nota del 24.06.94, con "facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, (si fosse) rivelato pertinente al risultato" (nota del Proc. gen. mil., n. 34/R del 05.07.1994).

La designazione dei due Sostituti procuratori generali, appartenenti a due differenti Uffici di Procura, era da ascrivere alla circostanza che non risultava chiaro quale dei due Uffici dovesse ritenersi competente a

risolvere la complessa materia ed a definire la sorte degli atti rinvenuti nei locali del Trib. Speciale per la Difesa dello Stato.

Nel corso della attività sopra specificata (espletata nel periodo dal 7 novembre 1994 al 26 maggio 1995) i due magistrati dott. Nicolosi e dott. Bonagura provvedevano ad inviare alle competenti Procure militari tutti i fascicoli contenenti notizie di reato, redigendo un verbale delle attività compiute (30 maggio 1995) ed in questo dando atto che la gran parte dei fascicoli rinvenuti (in seguito risultati nel numero di 695) erano stati trasmessi alle competenti Procure militari (cfr. delibera CMM del 23 marzo 1999, p. 10). Nel predetto verbale si specificava inoltre che per “alcuni fascicoli erano già stati svolti i relativi procedimenti con emissione di sentenze definitive in alcuni casi da parte dell'Autorità giudiziaria militare e in altri casi da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria”. Infine si rilevava che “numerosi incartamenti ..contenevano corrispondenza d'ufficio senza alcun riferimento a specifici fatti criminosi”, sicché di essi ne era stata “disposta l'archiviazione presso l'Archivio storico”.

In seguito si prendeva atto che per numero 71 fascicoli non era stata disposta la trasmissione alle Procure militari e si era decretato, con annotazione apposta sulla copertina e trascritta nel registro generale, un “non luogo a provvedere”.

In esito alle audizioni (6 luglio 2005) dei predetti due magistrati (dott. Nicolosi e dott. Bonagura), si è appreso che il non luogo a provvedere era stato concordemente disposto per la determinante ragione che gli asseriti fascicoli consistevano soltanto della copertina e non contenevano nessun atto, ad eccezione del noto provvedimento di archiviazione provvisoria sottoscritto dall'allora Procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, dott. Santacroce, e recante la data del 14 gennaio 1960. Di conseguenza, si ritenne che le annotazioni riportate sul frontespizio delle copertine, e contenenti il nome delle vittime e il titolo del reato, non potessero considerarsi alla stregua di una notizia di reato e pertanto non vi fosse l'obbligo di inoltrarle agli organi di procura.

Su tali basi venne adottato il provvedimento di non luogo a provvedere, che “stava a significare che in quei casi specifici non c'era da trasmettere nulla, o da attivare alcuna attività, perché non esistevano gli elementi, dal momento che all'interno delle “false copertine” non c'era nulla se non il provvedimento di archiviazione... Si trattava di indicazioni insufficienti a enucleare una qualsiasi notizia che potesse avere una consistenza ai fini di un'utilizzazione giudiziaria.” (audizione del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dott. Vindicio Bonagura, del 6 luglio 2005).

2.2. - L'esito degli accertamenti disposti dal CMM.

La Commissione speciale sui procedimenti per crimini di guerra istituita con delibera CMM del 9 novembre 2004, dopo aver integrato le scarse annotazioni riportate sui menzionati fascicoli con alcuni elementi tratti dal registro generale ed avere individuato gli organi di polizia giudiziaria che avevano a suo tempo inoltrato le denunce in questione, ha in primo luogo rilevato che 2 dei 71 fascicoli, ed esattamente quelli contrassegnati dai numeri di registro generale 196 e 525, si riferiscono ad atti debitamente trasmessi a suo tempo alle competenti autorità giudiziarie (il procedimento iscritto al numero 525 risulta definito dal-

la Corte di Assise Straordinaria di Genova con sentenza del 7 agosto 1945; quello contrassegnato dal numero 196 è stato trasmesso al Tribunale militare di Firenze in data 30 gennaio 1947).

Indi, dopo aver constatato che i residui 69 fascicoli traevano origine da denunce iscritte nel registro generale nell'ambito di gruppi di denunce provenienti da determinati Comandi Carabinieri, la Commissione ha richiesto ai Tribunali militari che avevano ricevuto e definito le altre denunce di inviare copia dei fascicoli relativi a queste ultime, nella supposizione che all'interno dei medesimi potessero trovarsi gli atti relativi alle annotazioni riportate sui 69 fascicoli privi di documenti di supporto.

L'iniziativa non ha sortito alcun esito positivo in quanto negli atti ricevuti non si è trovato nulla che avesse attinenza con gli episodi sinteticamente annotati nel frontespizio delle 69 copertine. Di conseguenza si è ritenuto opportuno, nel tentativo di rinvenire gli atti posti a base delle predette annotazioni, trasmettere - con nota del 16 marzo 2005 - l'elenco delle persone offese all'Ufficio Operazioni del Comando Generale dei Carabinieri, con la richiesta di provvedere ad ogni utile iniziativa allo scopo di reperire gli atti contenenti le denunce.

Con nota del 3 giugno 2005 il Comando generale dei Carabinieri ha trasmesso gli atti acquisiti in esito alla richiesta di cui al punto precedente, precisando che non è stato possibile rintracciare alcun atto di denuncia e che quanto reperito appariva comunque utile "per ricostruire le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificarono gli eventi delittuosi in oggetto". Si aggiungeva, inoltre, che "l'Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri prevede la distruzione di quello relativo all'attività di polizia trascorsi 20 anni dall'ultimo atto".

Effettivamente gli atti acquisiti, che per buona parte riguardano episodi di violenza omicida commessi in danno di militari dell'arma dei carabinieri, sono idonei a consentire di inquadrare le circostanze di tempo e luogo in cui ebbero a verificarsi alcuni degli episodi sommariamente descritti nelle 69 copertine.

In particolare ciò si è riscontrato in riferimento ai fascicoli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale:

935- violenza con omicidio in danno di Macchielli Giuseppe, Conti Enrico, Macchielli Gino, Macchielli Francesco, Macchielli Rosina, Macchielli Dina, Macchielli Maria, Gandolfi Ida, Macchielli Maria, Valdissera Girolamo, Sandolini Fulvia e Valdissera Gaetano;

1031 - violenza con omicidio in danno dei carabinieri Leonardi e Crocco;

1035 - violenza con omicidio in danno dei carabinieri Trailo, Caringi e Barone;

1046- Violenza con omicidio a danno del carabiniere Conte Alessandro;

1062- violenza con omicidio in danno di Vincioni Maria;

1123- violenza con omicidio in danno di Pocognoli Don Enrico.

Tali elementi consentono di dare un minimo di riscontro alle annotazioni riportate sulla copertina dei predetti "fascicoli" e lasciano aperta la possibilità che successive indagini, condotte anche con riferimento alla totalità dei fascicoli trasmessi alle competenti Procure militari negli anni 1965-1968 e a decorrere dal 1994, consentano di risolvere l'enigma di queste 71 copertine prive di atti processuali e di rinvenire in altri fascicoli le denunce che si riferiscono ai fatti di reato ivi sinteticamente annotati.

2.3. - Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, ritiene il Consiglio che la decisione di decretare un "non luogo a provvedere" per le 69 copertine, ancorché condotta con trasparenza e sulla base di motivazioni che hanno posto in risalto la circostanza che non risultavano atti processuali da trasmettere, vada superata a beneficio di una opzione che - in conformità a quanto è stato fatto per tutti gli altri fascicoli rinvenuti nel noto archivio e nella prospettiva di non lasciare nulla di intentato per rimediare oggi a lle omissioni del passato - ravvisi la necessità che siano trasmessi agli organi giudiziari di primo grado.

È però da escludere che si sia inteso impedire che le competenti Procure potessero disporre indagini sui predetti fatti. Nulla autorizza detta ipotesi e l'assoluta trasparenza di intenti e motivazioni con la quale i due magistrati hanno assolto il loro incarico, inoltre, rende del tutto chiaro che i predetti, pur incorrendo in una erronea valutazione degli elementi complessivamente disponibili e trasmesso all'archivio atti annotati nel registro delle denunce per crimini di guerra, non hanno perseguito alcuna finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella che ha contrassegnato l'intera attività compiuta.

Resta il fatto, però, che va esperito ogni utile tentativo per ricostruire le circostanze di tempo e luogo in cui sono accaduti i fatti indicati nel frontespizio delle 69 copertine.

Quale coerente sviluppo ed attuazione di quanto sopra, si impone, di conseguenza, la trasmissione dei 69 fascicoli alle competenti Procure militari, in relazione al luogo del commesso delitto per quelli rispetto ai quali sono stati acquisiti elementi in tale prospettiva e, per tutti gli altri, in relazione alla ubicazione del Comando Carabinieri che ha provveduto ad inoltrare la denuncia nel 1944-45 e di cui alle pertinenti annotazioni del Ruolo Generale.

Fascicoli da trasmettere alle competenti Procure militari.

In esito a quanto sopra complessivamente osservato e ritenuto, vanno pertanto trasmessi alle competenti Procure militari sia i dieci fascicoli compresi nei 202 a suo tempo già trasmessi agli organi giudiziari di primo grado (contrassegnati nel registro generale dei procedimenti per crimini di guerra con i numeri 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154), sia tutti i 69 fascicoletti di cui al paragrafo II) della presente delibera. Il tutto previa acquisizione e conservazione di copia dei medesimi fascicoli presso l'archivio in cui sono custoditi tutti gli atti rinvenuti nell'estate del 1994.

In particolari i dieci fascicoli sopra indicati vanno trasmessi, a cura della Segreteria in sede e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, alle seguenti Procure militari:

fascicoli numeri 501, 961, 1109 e 1154: Procura militare di La Spezia;

fascicoli numeri 206, 364: Procura militare di Torino;

fascicoli numeri 397 e 398: Procura militare di Padova;

fascicoli numeri 186 e 202: Procura militare di Verona.

Vanno inoltre trasmessi, sempre a cura della Segreteria e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte militare di Appello, alle competenti Procure militari i 69 fascicoli per i quali nel 1994 è stato disposto "non luogo a provvedere", in conformità a quanto indicato nell'allegata tabella ed unitamente a copia di tutti gli atti ricevuti dal Comando Generale dell'Arma dei

Carabinieri – II Reparto - SM- Ufficio Operazioni - (da inviare in unico esemplare a ciascuna delle Procure militari destinatarie dei fascicoli) [...]”

—

Questa indagine e la delibera conclusiva, come ha spiegato, nell’audizione sostenuta di fronte alla commissione il dott. Marvulli, primo presidente della Corte suprema di Cassazione e Presidente del Consiglio della magistratura militare, sono nate dall’esigenza di completare l’indagine condotta dal CMM nel 1996-99, con particolare riguardo ai 71 fascicoli, di cui mancava un’analisi precisa del contenuto.

Dei 202, invece, è risultata abbastanza chiaramente l’avvenuta trasmissione nel 1945-46 e la presenza nell’archivio di Palazzo Cesi, di duplicazioni dei medesimi fascicoli, certificata ampiamente del resto anche nel documento sopra integralmente riportato.

D’altra parte, pur evidenziando la buona fede che ha animato l’operato dei magistrati militari della commissione mista, si rileva nella delibera l’opportunità di inviare alle autorità competenti i 69 fascicoli, visto che per 2 è stata appurata una compiuta definizione giudiziaria, e per dieci dei 202 fascicoli.

La delibera del resto, evidenzia come la decisione del “non luogo a provvedere” vada superata per la trasmissione dei detti fascicoli agli organi giudiziari di primo grado, ossia le procure militari territorialmente competenti, in linea con quanto avvenuto per tutto il resto del materiale rinvenuto nel 1994.

Il dott. Marvulli ha ribadito poi, nella sua audizione, l’esigenza di superare la difformità di azione che ha caratterizzato i 71 (69) fascicoli, sottolineando come “la valutazione dei comportamenti di magistrati che hanno partecipato alle operazioni successive al rinvenimento di tutti questi fascicoli sono state deliberatamente omesse dal Consiglio della magistratura militare; questo per la semplice ragione che noi vogliamo che l’iniziativa di promuovere un accertamento di carattere disciplinare parta dagli organi responsabili della funzione disciplinare nei confronti dei magistrati militari, vale a dire dal Ministro della difesa e dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Questo sino ad ora non è intervenuto e, pertanto, noi non abbiamo né prosciolto né condannato alcuno”²⁸⁷.

Probabilmente i componenti della cosiddetta commissione mista, hanno inteso il “non luogo a provvedere” per i 71 casi nel senso che, non vi era da trasmettere alcunché, né fosse possibile prendere alcuna iniziativa atteso che, non esistevano elementi sufficienti a configurare una notizia di reato, degna di trasmissione, che potesse avere una consistenza ai fini di un’utilizzazione giudiziaria.

La delibera invece censura la scelta di non inviare quei fascicoli, perché come ha ribadito Marvulli: “Noi abbiamo voluto, in sostanza, dire che tutto deve andare, dove deve andare. Il consiglio della Magistratura Militare non è un archivio di fascicoli: i fascicoli penali devono essere tenuti dall’autorità giudiziaria”²⁸⁸.

La profonda incongruenza del “non luogo a provvedere”, del resto, è stata ampiamente confermata anche dal prof. Giuliano Vassalli: “Mi sembra strano. Forse si tratta di una decisione presa perché erano ignoti i militari tedeschi. Di solito, quando gli autori del fatto sono ignoti, si dovrebbe procedere a una regolare archiviazione, con richiesta del pubblico ministero e decisione del giudice istruttore. Questo è il rito da se-

²⁸⁷ Ivi, p. 6.

²⁸⁸ Ivi, p. 11.

guire, appunto nel caso di ignoti. Evidentemente [...] si è ritenuto di accorciare la procedura, ma non mi sembra un'iniziativa molto legale”.

Inoltre, in linea con le obiezioni poste dalla Commissione d'inchiesta all'operato successivo al 1994, il dott. Marvulli ha rilevato, oltre alla più volte evidenziata anomalia della mancata trasmissione degli atti in questione, il fatto che non sia stato redatto un verbale che ne illustrasse in modo esaustivo il contenuto, al momento del rinvenimento di tutto l'archivio dei crimini di guerra: “Certo, da magistrato, mi stupisce il fatto che all'atto di un rinvenimento di fascicoli in un armadio, non si sia provveduto immediatamente a redigere un verbale, dal quale risultasse quale fosse il contenuto di quei fascicoli. Dopo di che, si sarebbero dovuti adottare i relativi provvedimenti di competenza. Quali provvedimenti di competenza? Per esempio, la trasmissione delle carte a chi era competente.”²⁸⁹

Emerge, inequivocabilmente, dunque il fatto che i suddetti magistrati militari hanno agito a partire dal ritrovamento in modo non lineare, dalla scelta di non inviare il materiale ritrovato alla magistratura competente *ratione loci*, alla formazione ed azione della Commissione mista estranea a qualsiasi previsione procedurale ed ordinamentale.

I rilievi mossi dalla Commissione d'inchiesta all'operato successivo al rinvenimento dell'archivio del 1994, appaiono fondati e non possono essere minimizzati, anche alla luce del fatto che il rinvenimento doveva essere propedeutico a contribuire nella maniera più rapida, trasparente ed efficace ad una chiarezza mancata nei precedenti cinquant'anni a causa dell'indebito trattenimento dei fascicoli a Palazzo Cesi.

Siamo peraltro, nel quadro di incongruenze e anomalie individuali, relative nello specifico all'operato della commissione mista, che va chiaramente censurato.

Tuttavia queste mancanze ed incongruenze, per quanto gravi e stigmatizzabili, risultano tuttavia, scevre da ogni ipotesi di rilievo penale e comunque, secondo i principi che improntano il nostro ordinamento, conducono a responsabilità di tipo strettamente personale.

In questa direzione, va menzionato anche il secondo provvedimento di archiviazione disposto dalla Procura ordinaria di Roma, circa la difformità tra il testo proposto da Scandurra come relazione conclusiva dell'indagine del CMM del 1996-99 (poi non approvato), e quello inviato alla Commissione d'inchiesta, relativamente alla Commissione mista.

Infatti, nel testo inviato alla Commissione parlamentare vengono meno i riferimenti, presenti nell'altro testo, alla “Commissione mista”.

In realtà, la Procura di Roma ha appurato, sulla base della testimonianza dell'indagato che il testo inviato alla Commissione d'inchiesta, è un testo ricostruito e quindi modificato per leggerezza dallo stesso Scandurra, rispetto all'originale.

Non possono pertanto, secondo la procura ordinaria di Roma, ravvisarsi gli estremi del reato di falso in atto pubblico²⁹⁰.

²⁸⁹ Audizione, cit., passo a p. 4.

²⁹⁰ Doc. 98/1, pp. 13-16.

5.5 Esiti giudiziari dei fascicoli

Rilevato — seppur sommariamente — al paragrafo 5.3. il contenuto dei fascicoli, è doveroso riportare gli esiti giudiziari comunicati dalle singole Procure.

PROCURA MILITARE DI PALERMO

Presso detto Ufficio, dopo il 1944, sono stati iscritti due soli procedimenti penali, entrambi a carico di ignoti militari tedeschi. Entrambi tali procedimenti sono stati conclusi con decreti di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Palermo, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

La prima vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura militare di Palermo dalla Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello, in data 21 settembre 1995, è relativa ai delitti di:

- a) violenza continuata mediante omicidio (artt. 81 cpv C.p., 185 e 13 CPMG) di trenta civili italiani che non prendevano parte alle operazioni militari, avvenuto nella provincia di Catania nel mese di agosto 1943;
- b) saccheggio continuato (artt. 81 cpv C.p., 186 e 13 CPMG) commesso nei mesi luglio-agosto 1943, in particolare nella abitazione di FEDERICO Grazia il 4 agosto 1943 in San Giovanni Galerno;
- c) distruzione continuata di edifici (artt. 81 cpv C.p., 187 e 13 CPMG), avvenuta in Catania nei mesi di luglio-agosto 1943.

Tale procedimento è stato iscritto al n. 40/95/RG Mod. 44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate, in parte, nel decreto in data 8 maggio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.

La seconda vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura militare di Palermo dalla Procura generale militare in data 6 febbraio 1996, è relativa ai delitti di:

- a) violenza proditoria continuata in concorso (artt. 81 cpv e 110 C.p., 177 e 13 CPMG), ad opera di ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 in Contrada Chiusa Gesso (ME), in relazione alla uccisione di un civile e sei carabinieri ed al ferimento di altro carabiniere;
- b) saccheggio (artt. 186 e 13 CPMG) commesso da ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 nella abitazione di D'Agostino Matteo in Contrada Chiusa Gesso (ME).

Tale procedimento è stato iscritto al n. 16/96/RG Mod. 44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate nel decreto in data 24 luglio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori.

PROCURA MILITARE DI BARI

A detta Procura militare sono pervenuti, dalla Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello di Roma, i seguenti atti:

1. nota n. 6221/RG/CRIM datata 30 novembre 1994, con la quale è stato trasmesso il fascicolo 1200 RG della Procura generale militare della Repubblica - Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, a carico di Schulemburg von, Maggiore della Divisione "Hermann Goering" e ignoti militari tedeschi, per i reati di violenza con omicidio, previsto dall'art. 185 c.p.m.g., e lesioni gravissime, previsto dall'art. 185 c.p.m.g.

Negli atti sono indicate le seguenti parti lese: Frangione Michele, Zigarelli Pasquale, Frangione Salvatore, Orofino Antonio, Farina Michele, Tataranni Pietroantonio, Farina, Greco Mario, Semeraro Raimondo, Speciale Tommaso, Lecce Francesco, Ing. Mirko Cairota.

I fatti sono avvenuti in Matera il 21.09.1943.

A seguito della ricezione del procedimento, la Procura militare di Bari ha iscritto il proc. n. 1577/1994/RNR a carico di von Schulemburg e ignoti militari tedeschi per i reati di:

- a) violenza con omicidio, previsto dall'art. 185 c.p.m.g.;
- b) lesioni gravissime, previsto dall'art. 185 c.p.m.g..

2. nota P/0695-1160/CRIM, pervenuta il 30 giugno 1995, con la quale è stato trasmesso il fascicolo 2024 RG della Procura generale militare della Repubblica - Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi - a carico di Graf von Der Schulemburg, Maggiore, Schmidl, Tenente e ignoti militari tedeschi del 1° reggimento paracadutisti, per il reato di violenza con omicidio, previsto dall'art. 185 c.p.m.g. e parti lese civili italiani.

I fatti sono avvenuti a Matera il 21.09.1943.

A seguito della ricezione degli atti, la Procura ha iscritto il procedimento n. 1178/95/RNR a carico del Maggiore Graf von Der Schulemburg - poi identificato in Magg. Graf von Der Schulemburg (e non Schulemburg) nato il 14/09/1899 in Muskau, deceduto in azione il 14/07/1944 nei pressi della località di Les Champs del Losque, Francia - Tenente Schmidl, ed altri per il reato di violenza con omicidio, previsto dall'art. 185 c.p.m.g..

Il suddetto procedimento, in data 18 gennaio 1996, è stato unito al procedimento n. 1577/94/RNR.

Le persone offese per i fatti avvenuti in Matera il 21 settembre 1943, nell'ex caserma della Milizia, distrutta con esplosivo da truppe tedesche, sono:

Farina Francesco fu Natale di anni 44, Farina Natale di Francesco di anni 19, Guida Eustachio fu Domenico di anni 43, Luisi Vincenzo di Cosimo di anni 16, Greco Mario di Raffaele di anni 37, Di Lecce Francesco fu Angelo di anni 36, Cataranni Pietroantonio di Angelo Michele di anni 29, Speciale Francesco fu Giovanni di anni 34, Semeraro Edmondo di Vincenzo di anni 37, Nocera Antonio di Giovanni di anni 37, De Vito Pietro di Pasquale di anni 25, Sebastiano Cairo, tutti deceduti, e Calderaro Giuseppe di anni 21 sopravvissuto.

Deceduti in Matera il 21 marzo 1943 per i fatti avvenuti presso la sede della Società Elettrica e a seguito di mitragliamenti da parte di truppe tedesche: Papini Raul fu Eraldo di anni 47, Francione Michele di Salvatore di anni 19, Zigarelli Pasquale fu Giuseppe di anni 40, Francione Salvatore fu Michele di anni 46. Ferito, nelle stesse circostanze, Mirko Cairota.

I predetti procedimenti penali n. 1577/94 e 1178/95 sono stati archiviati con decreto del Gip presso il Tribunale militare di Bari emesso in data 16/01/1997.

3. Con nota n. P/0795-1249/CRIM del 13 luglio 1995 sono stati trasmessi atti rinvenuti presso l'Archivio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Carteggio vario, iscritto dall'Ufficio al procedimento n. 773/95/RNR.

A seguito di accertamenti condotti, il predetto procedimento è stato iscritto a carico di ignoti militari tedeschi con il n. 58/IGN/1997, per i reati di:

- a) violenza con omicidio (artt 13 e 185 c.p.m.g.);
- b) violenza con tentato omicidio e lesioni personali gravissime (artt. 13 e 185 c.p.m.g.) per fatti avvenuti in Barletta il 12.9.1943.

All'esito delle indagini condotte per identificare gli autori, è stato iscritto il procedimento penale n. 201/2001/RNR a carico di GROSCHKE Walter Paul Kurt, nato a Berlino-Charlottenburg il 17/07/1907, per i reati di:

- a) violenza con omicidio (artt 13 e 185 c.p.m.g.);
- b) violenza con tentato omicidio e lesioni personali gravissime (artt. 81 ci, 56 c.p., 13 e 185 c.p.m.g.) per fatti avvenuti in Barletta il 12 settembre 1943 e con riguardo all'uccisione di vigili urbani e netturbini, nonché al tentato omicidio e alle lesioni personali gravissime riportate da Falconetti Francesco Paolo.

Generalità delle persone decedute: Del Re Pasquale fu Nicola nato a Barletta il 21/2/1898, Falconetti Antonio fu Giacinto nato a Barletta il 5/1/1898, Forte Michele fu Michele nato a Barletta il 13/2/1898, Gallo Luigi fu Giovanni nato a Barletta il 5/1/1904, Gazia Francesco fu Raggiere nato a Barletta il 7/1/1906, Guaglione Pasquale fu Emanuele nato a Barletta il 31/3/1894, Monteverde Savino fu Giuseppe nato a Barletta il 2/1/1920, Paolillo Vincenzo fu Giuseppe nato a Barletta il 8/3/1910, Spera Michele fu Giuseppe nato a Barletta il 31/8/1898, Torre Gioacchino fu Pasquale nato a Barletta il 12/1/1921, Cassatella Nicola fu Michele nato a Barletta il 4/3/1911, Jurillo Luigi fu Giovanni nato a Barletta il 25/9/1907.

Il procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal Gip in data 15 settembre 2001.

4. Con nota n. P/0296-0234/RG/CRIM/CNT del 6 febbraio 1996, sono stati trasmessi atti rinvenuti presso l'Archivio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Carteggio vario.

Per essi, è stato iscritto il proc. n. 150/96, riguardante violenze commesse da militari tedeschi in Vieste il 16 settembre 1943, persona offesa Valeri Vittorio di Francesco e il 24 settembre 1943, persona offesa Lobascio Michele.

Il procedimento è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale militare di Bari il 25/09/1996.

PROCURA MILITARE DI LA SPEZIA

Presso la Procura militare di La Spezia sono pervenuti 214 dei 695 rinvenuti a Palazzo Cesi e da questi ne sono stati generati molti altri a seguito di provvedimenti di separazione e di stralcio degli atti, dovuti alla circostanza che spesso in un fascicolo erano contenuti più fatti di reato riguardanti situazioni diverse.

- n. 143/95, unito al n. 523/95/RNR (passato a NOTI) 2094 IGNOTI, artt. 13-209-211-219 cpmg. Uccisione di 13 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma unito al n. 523/95/RNR, e collegato al n. 128/04/RNR.
- n. 155/95, collegato al n. 267/96/ignoti, n. 88/96/ignoti, n. 72/04/ignoti, n. 347/04/RNR 2080 IGNOTI, Artt. 13 - 185 cpmg 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato e art 575 c.p. Uccisione di civili italiani. Decreto archiviazione GIP, e collegato al n. 347/04/RNR.
- n. 284/95, unito al 149/96/ignoti, al 301/96/ignoti, passato a NOTI (n. 498/00/RNR), 2163 IGNOTI, Artt. 13-176-185-187-194 co. 1,2 e 3 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1° grado.
- n. 149/96, unito al 284/95/ignoti, al 301/96/ignoti. Passato a NOTI (n. 498/00/RNR), 869 IGNOTI, Artt. 13-185-187 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1° grado.
- n. 180/96 unito al n. 378/96/ignoti e ai n. 211/96/ignoti e collegato ai n. 279/00/ignoti (già 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR, 209/03/RNR, [unito al 284/96/ignoti] 1990, IGNOTI. Art. 61 - 81 cpv. 110 c.p. artt. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP e collegato al 209/03/RNR.
- n. 211/96, unito al n. 180/96/ignoti e al n. 378/96/ignoti e collegato al n. 279/00/ignoti (già 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], 1957. IGNOTI, Art. 61-81 cpv. 110 c.p. artt. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP e collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 222/96 IGNOTI artt. 185 - 13 cpmg. Violenza con omicidio aggr- art. 61 n. 1 e 4 cp. Uccisione di 180 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, e collegato al n. 283/96/ignoti al n. 312/96/ignoti, al n. 309/96/ignoti e al 346/04/RNR.
- n. 224/96 prende il n. 279/00/ignoti a seguito di restituzione di copia atti (in precedenza trasmessi) da PM/Napoli. Collegato al n. 180/96, n. 211/96, n. 378/96 ignoti, n. 45/05/RNR, n. 13/03/RNR n. 30/03/RNR e n. 209/03/RNR 1989 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. a) Uccisione di 11 partigiani italiani, 1 civile e un numero imprecisato di prigionieri americani. b) numerosi civili italiani non belligeranti. Decreto archiviazione GIP, e collegato al n. 209/03/RNR.
- n. 61/02/RNR, n. 171/02/ignoti (unito al 200/04/RNR) al n. 200/04/RNR.
- n. 267/96, collegato ai n. 155/95/ignoti, 188/96/ignoti, 72/04/ignoti, 347/04/RNR, IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg. 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 54 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, e collegato al n. 347/04/RNR.
- n. 279/96, unito al n. 226/02/RNR (passaggio a NOTI) IGNOTI artt. 13 - 185 cpmg. 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 12 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, e collegato al n. 438/04/RNR.

- n. 283/96, IGNOTI. Artt. 185 – 13 cpmg. Violenza con omicidio aggravato, art. 61 n. 1 e 4 c.p. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani. Decreto archiviazione GIP, e collegato al n. 309/96/ignoti, al n. 312/96/ignoti al n. 222/96/ignoti e al 346/04/RNR.
- n. 284/96, unito al n. 209/03/RNR (passato a NOTI) IGNOTI. Artt. 13-185-211 cpmg. 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani attualmente in fase di indagini.
- n. 297/96, abbinato al 1993 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 61- 110-575-577 c.p. 81 cpv. Uccisione di circa 65 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, e collegato al n. 366/96/ignoti al 331/03/RNR e al 261/04/RNR.
- n. 298/96, collegato al n. 551/02/RNR, n. 36/03/RNR. IGNOTI. Artt. 13-85 cpmg. 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 10 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 551/02/RNR.
- n. 301/96, unito al 285/95/ignoti al 149/96/ignoti. Passato a NOTI (n. 498/00/RNR) 1976 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^o grado.
- n. 309/96 (abbinato al n. 23 RG) IGNOTI. Passato a NOTI n. 346/04/RNR, a) Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 61 -575-577. b) incendio. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani. Procedimento in fase di indagine.
- n. 312/96. IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio aggravato e art. 13 cpmg, 61 cp, 47 cpmp. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani.
Decreto archiviazione GIP, e collegato al n. 309/96/ignoti al n. 222/96/ignoti, al n. 283/96/ignoti e al n. 346/04/RNR.
- n. 316/96. IGNOTI, passato a NOTI dopo l'autorizzazione alla riapertura delle indagini del GIP (proc. n. 41/05/RNR). Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 81 cpv 61-110-575-577 cp. Uccisione di 4 civili italiani (proc. n. 41/05/RNR).
- n. 357/96. IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg., 61 n. 1 e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani.
- n. 365/96, unito al n. 62/02/RNR (passato a NOTI) e al 76/99/ignoti e collegato al n. 188/00/ignoti deriva da provvedimento di stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg. (Violenza con omicidio) artt. 81 cpv 61 -575 -577 cp.
- n. 366/96. Unito al n. 331/03/RNR (passato a NOTI), collegato al n. 297/96/ignoti e al n. 261/04/RNR deriva da provv. di stralcio del GIP 9/8/1996, in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI. Artt. 13-185 cpmg., 61 n. 1 e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 65 civili italiani. Decreto archiviazione GIP e collegato al n. 297/96/ignoti o al n. 261/04/RNR..
- n. 370/96 (passato a NOTI 61/02/RNR) collegato al 226/96/ignoti e al 171/02/ignoti (a sua volta unito al n. 200/04/RNR) deriva da provv. stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. Uccisione di almeno 14 civili italiani unito al n. 61/02/RNR (passato a NOTI) e archiviato, e collegato al 200/04/RNR.

- n. 373/96, passato a noti il 09/04/2002 (n. 151/02/RNR). IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg, 61 n. 1 e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani. Attualmente pendente nella fase del giudizio a seguito di rinvio a giudizio disposto dal GUP.
- n. 378/96, unito al n. 180/96/ignoti e al n. 211/96/ignoti e collegato al n. 279/00/ignoti (già n. 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], già stralcio dal fasc. n. 1957/RG Palazzo Cesi. IGNOTI. Art. 61 - 81 cpv., 110 cp. artt. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP e collegato al 209/03/RNR.
- n. 279/00, già proc. n. 224/96/ignoti collegato al n. 180/96, n. 211/96, n. 378/96 ignoti, n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], stralcio dal fasc. n. 989/RG Palazzo Cesi. IGNOTI. Art. 185 - 187 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. a) Uccisione di 11 partigiani italiani, 1 civile e un numero imprecisato di prigionieri americani, b) numerosi civili italiani non belligeranti. Decreto archiviazione GIP, e collegato al n. 209/03/RNR.
- n. 59/03, deriva dal n. 288/96/ignoti stralcio dal proc. 288/96/ignoti IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art. 13 cpmg, 61 cp., 47 cpmp. Uccisione di 11 civili italiani.
- fascicolo a cui non è stato assegnato un n° di registro generale in quanto duplicato del fasc. n. 94/48/RG, già definito 1996, Serg. FLORD Sf Eduard, Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61 - 81 - cpv. cp. Uccisione di numerosi civili italiani religiosi. Sentenza TMT/La Spezia n. 419 del 16/12/1948.
- n. 523/95 unito al n. 143/95/ignoti 1991 Cap. SCHMID Manfred, Magg. LOOS Helmut, Gen. SMON Max. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61-81 - cpv., cp. Uccisione di 13 civili italiani. Decreto archiviazione GIP e unito al n. 143/95/ignoti e collegato al n. 349/05/RNR.
- n. 498/00, unito al n. 285/95/ignoti, al n. 149/96/ignoti, al n. 301/96/ignoti, da cui deriva (passaggio a NOTI), 2163, 1976 e 869 Palazzo Cesi. GALLER Anton, RICHTER Horst, LOHMANN Alfred, LEFFIS-SLE Alfred, SASSE Theodore. Artt. 13-185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61 nn. 1 e 4-81 -cpv cp. Uccisione di circa 500 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Decreto archiviazione GIP e poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^ grado.
- n. 62/02 (passaggio a NOTI dal 76/99/ignoti, collegato al n. 188/00/ignoti, deriva da provv. stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). 1) HUMBERT Gustav, 2) KLEINE Sextro Franz Josef, 3) GRON Werner, 4) MOLDENHAUER Otto, 5) BARZ Heinz, 6) DEUSSEN Johann, 7) STOLLEISEN Karl, 8) MATTHES Rolf Richard, 9) ROHL Erwin, 10) LINDEMANN Hermann, 11) MILDE Max Josef, 12) ZICKNER Paul, 13) POETTER Horst, 14) FLACHBERGER Hubert, 15) MATTHES Wilfried, 16) BOTTCHEr Siegfried. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61 nn. 1 e 4-81 - cpv. cp. Uccisione di circa 200 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Decreto di archiviazione per alcuni indagati e richiesta di rinvio a giudizio per altri.
- n. 89/02, deriva dal 498/00/RNR (a sua volta unito al 285/95/ignoti al 149/96/ignoti al 301/96/ignoti). BRUSS Werner, CONCINA Alfred, GORING Ludwig, GROPLER Karl, RAUCH Georg, RICHTER Horst, SCHENDEL Heinrich, SCHONEBERG Alfred, SOMMER Gerhard, SONNTAGL Heinrich. Artt.